

**COMUNE DI  
SAN VITO AL TAGLIAMENTO**  
(PROVINCIA DI PORDENONE)

**APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO COMUNALE  
PER  
LA TUTELA DELLA PUBBLICA QUIETE**

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Esercizio di attività e mestieri rumorosi nonché attività di cantiere di lavoro:
- Art. 3 - Esercizio di attività e mestieri rumorosi impiegati per l'attività di giardinaggio e orticoltura:
- Art. 4 - Utilizzo di sorgenti sonore nei luoghi di attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, esercizi pubblici, strutture ricettive, esercizi commerciali, circoli privati e impianti sportivi:
- Art. 5 - Uso delle piscine private e quelle ad uso pubblico a cielo aperto.
- Art. 6 - Uso di impianti sportivi o parchi pubblici e comunque aree aperte al pubblico.
- Art. 7 - Fuochi d'artificio:
- Art. 8 - Limitazione alla circolazione di veicoli a motore all'interno delle aree del fiume Tagliamento:
- Art. 9 - Sanzioni.

## 1. Oggetto.

Il presente regolamento disciplina:

- a) le attività rumorose nel territorio comunale a tutela della pubblica quiete in relazione all'art 659 C.P., indipendentemente dall'eventuale superamento dei valori limite contemplati dalla L.447/95 e relativi D.M. attuativi;
- b) la tutela del quieto vivere nella aree golenali del fiume Tagliamento in ragione della particolare presenza umana determinata da esigenze naturalistiche e ricreative dell'utenza in genere.

## 2. Esercizio di attività e mestieri rumorosi nonché attività di cantiere di lavoro:

- a) l'effettuazione di lavori che comportano l'utilizzo di macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
- b) durante i mesi di giugno - luglio e agosto sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
- c) le predette disposizioni valgono anche per rumori connessi con attività agricole, per le lavorazioni effettuate a meno di 150 mt. da edifici abitati.

I lavori di scavo, consolidamento del terreno, costruzione o demolizione devono essere eseguiti adottando provvedimenti atti a ridurre al minimo le emissioni di rumori.

Si devono pertanto adottare soluzioni che prevedono l'inserimento di schermi e/o barriere fonoassorbenti e fonoisolanti in modo da ridurre la propagazione dei suoni nell'ambiente esterno.

Tali schermi devono essere dimensionati in funzione delle distanze tra la sorgente sonora e l'ascoltatore, delle modalità di lavoro e del livello sonoro.

- d) Le macchine impiegate nelle costruzioni, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere azionate elettricamente quando in prossimità del cantiere vi sia disponibilità di energia elettrica. Diversamente, in caso di macchinari non alimentati ad energia elettrica, saranno utilizzabili solo previa autorizzazione comunale rilasciata sulla base del parere del competente ufficio dell'A.S.S. n.06 – “Friuli Occidentale” - Dipartimento di Prevenzione, su richiesta scritta e motivata, in conformità all'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 01.03.1991;
- e) Macchinari rumorosi, utilizzati in cantieri, ferma restando la necessità autorizzatorie prevista dalla normativa di cui al precedente punto, devono essere dislocati – compatibilmente con le necessità d'impiego – in zone del cantiere ove risulti minore la molestia recata alle vicine abitazioni.  
I compressori, le gru e le perforatrici, devono essere adeguatamente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti.

Una deroga ai suddetti orari potrà essere concessa dalle competenti autorità comunali previa richiesta scritta dell'interessato recante l'indicazione degli accorgimenti atti a ridurre il disturbo.

## 3. Esercizio di attività e mestieri rumorosi impiegati per l'attività di giardinaggio e orticoltura:

### periodo invernale

- a) **giorni feriali:** l'impiego di apparecchiature a motore a scoppio è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle ore 20.00;
- b) **giorni festivi:** l'impiego di apparecchiature a motore a scoppio è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle ore 19.00;

### periodo estivo

(dal 15 giugno al 15 settembre)

- c) **giorni feriali:** l'impiego di apparecchiature a motore a scoppio è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle ore 20.00;
- d) **giorni festivi:** l'impiego di apparecchiature a motore a scoppio è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00;

E' in ogni caso consentito l'utilizzo delle macchine da giardinaggio e orticoltura con motore a scoppio se munite di silenziatori efficaci.

## 4. Utilizzo di sorgenti sonore nei luoghi di attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, esercizi pubblici, strutture ricettive, esercizi commerciali, circoli privati e impianti sportivi:

- a) è consentito **all'interno** delle suddette attività l'utilizzo di sorgenti sonore purché il suono/rumore non venga percepito all'interno delle abitazioni e/o attività limitrofe. **Qualora detto utilizzo si protragga dopo le 24.00**, il rispetto dei limiti di rumorosità dovrà risultare, previa opportune verifiche fonometriche, da idonea documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere dell'ARPA.

La documentazione tecnica di cui sopra, redatta in ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e art. 28 L.R. 16/2007, dovrà includere, in caso di superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. dd. 01.03.1991 e 14.11.1997), gli accorgimenti acustici necessari a contenere nei predetti limiti la rumorosità sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

In mancanza della predetta documentazione, **dette attività dovranno cessare inderogabilmente alle ore 24.00**. Tale relazione dovrà essere allegata alla domanda /denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell'attività interessata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

- b) è consentito, in osservanza ai limiti di legge, alle suddette attività diffondere musica **all'esterno** dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

Nel periodo estivo il termine serale è posticipato sino alle ore 23.30.

- c) gli esercenti, anche tramite la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine, sono obbligati a mantenere la quiete pubblica dissuadendo i comportamenti scorretti degli avventori che utilizzano le attrezzature (tavoli, panche, sedie ecc.) messe a loro disposizione dall'esercente all'esterno del locale e/o comunque in idonea area a cielo aperto, e che disturbano la quiete pubblica con schiamazzi, urla, grida ecc., nonché di coloro che, in arrivo o in partenza dal locale, producono rumori molesti con le autovetture o i motoveicoli o qualsiasi altra manifestazione rumorosa atta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica. Nelle zone residenziali di cui al vigente P.R.G.C., è consentito dopo le ore 24.00, l'utilizzo delle aree esterne ai locali, a condizione che il gestore assicuri il rispetto della pubblica quiete, adottando opportuni accorgimenti atti a dissuadere i comportamenti lesivi dei propri clienti nei confronti della collettività.

Eventuali deroghe saranno concesse dalle competenti autorità comunali.

E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n. 215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici esercizi.

#### **5. Uso delle piscine private e quelle ad uso pubblico a cielo aperto.**

Deve essere controllato dai proprietari o responsabili delle stesse affinché dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 09.00 non vi siano schiamazzi, emissioni sonore e/o rumorose che disturbano la quiete pubblica.

#### **6. Uso di impianti sportivi o parchi pubblici e comunque aree aperte al pubblico.**

- a) Lo svolgimento di attività sportive è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00.  
b) Nel periodo da aprile a settembre, tali attività, se svolte nelle vicinanze di abitazioni, sono vietate dalla ore 13.00 alle ore 16.00. Analogo divieto vige dalle ore 20.30 sino alle ore 08.00 del mattino seguente.  
c) Eventuali deroghe potranno essere concesse dalle competenti autorità comunali previa richiesta dell'interessato.

#### **7. Fuochi d'artificio:**

l'accensione di fuochi d'artificio ed il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, razzi non utilizzati per fini agricoli, sono vietati su tutto il territorio comunale. Da tale divieto è escluso il lancio di fuochi d'artificio del tipo consentito dalle leggi in materia, in occasione di feste popolari locali previa autorizzazione delle competenti autorità.

#### **8. Circolazione di veicoli a motore all'interno delle aree del fiume Tagliamento:**

All'interno delle aree golenali del fiume Tagliamento è vietato il transito con i veicoli, fatte salve:

- a) Il transito con veicoli a motore lungo i percorsi individuati nell'allegata planimetria (all. sub B) della D.C.C. n. 06 del 14.03.2013.  
b) La circolazione con veicoli a motore lungo aree e percorsi diversi da quelli indicati al precedente punto esclusivamente per raggiungere siti per lo svolgimento di attività a carattere socio-naturalistico (es. pic – nic, escursioni a piedi e simili). In tali circostanze, il veicolo potrà circolare, con andatura massima a passo d'uomo, esclusivamente per il raggiungimento del punto di stazionamento.  
c) la circolazione con velocipedi a condizione che non si rechi molestia e pericolo alle persone come disposto dalla lettera a) di cui al presente articolo.  
d) I transiti di veicoli a motore asserviti ad attività agricola e venatoria esclusivamente per raggiungere fondi agricoli ovvero le altane di appostamento venatorio.

In tutti i casi, è vietato condurre veicoli in maniera tale da provocare molestia e disturbo alla pubblica quiete, ovvero sollevamento di polveri e fanghi tali da arrecare disturbo ai frequentatori delle aree medesime.

## 9. Sanzioni

Fatte salve le violazioni di cui all'art. 659 del C.P., l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Le violazioni agli artt. 2,7,8 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
- b) Le violazioni agli artt. 3,5,6 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00;
- c) La violazione di cui all'art. 4 è punita:
  - **nel caso di prima violazione accertata nell'arco di 12 mesi:** da euro 50,00 a euro 300,00;
  - **nel caso di seconda violazione accertata nell'arco di 12 mesi:** da euro 150,00 a euro 600,00. Qualora gli accertamenti relativi al disturbo provocato dal locale si riferiscano al periodo serale – notturno è prevista la sospensione da 15 a 30 gg nella fascia oraria 21.00 – 24.00 di eventuali autorizzazioni all'utilizzo di aree esterne (sia pubbliche che private) per finalità connesse all'attività del locale. Nel contesto, verrà altresì imposta l'anticipazione dell'orario di chiusura da ore 1,00 a ore 4,00.
  - **Nel caso di terza violazione accertata nell'arco di 12 mesi:** da euro 600,00 a euro 1.500,00 con sospensione dell'attività da 15 gg. a 30 gg.

Le violazioni sopraindicate possono essere definite entro sessanta giorni dalla notifica del verbale con il pagamento in misura ridotta così come previsto dalla L. 689/81.